REPUBBLICA ITALIANA **17/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60622** del ruolo generale, proposto dalla **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte**,

contro

PIZZI Alessandro, nato a Biella l'11.3.1974 (c.f. PZZLSN74C11A859D), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rinaldi (*avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 1/2022, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in data 12.1.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 12.12.2024, il relatore, il P.M., nella

persona del V.P.G. Sabrina D'Alesio, nonché l'avv. Salvatore Russo, su delega, per l'appellato.

Svolgimento del processo

Col presente gravame il requirente domanda l'integrale riforma dell'epigrafata decisione, con la quale è stata dichiarata prescritta l'azione risarcitoria, proposta nei riguardi dell'odierno appellato, volta a veder riconosciuta la di lui responsabilità amministrativo-contabile in relazione al danno erariale arrecato al Ministero dell'istruzione, pari al mancato riversamento degli incassi lordi complessivamente percepiti (€ 236.862,10), in relazione al contestato svolgimento, in qualità di docente supplente presso vari istituti scolastici, nelle annualità 2010-2011 e 2011-2012 (incarichi meglio dettagliati nell'atto di impugnazione, cui si rimanda), di un'intensa e proficua attività libero-professionale extraistituzionale. Detta attività è stata esercitata dal Pizzi, quale titolare della ditta individuale "ECOSFERA di Pizzi Alessandro", non previamente autorizzata dai vari dirigenti scolastici, in violazione dell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001, peraltro, dichiarando, all'atto della sottoscrizione dei singoli contratti di lavoro, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 d.lgs. n. 297/94.

La Procura si duole, in particolare, dell'*error in iudicando* commesso dai primi giudici nel ritenere che l'amministrazione danneggiata fosse sin dall'inizio a conoscenza del contestuale esercizio di attività extraistituzionale da parte del prevenuto, come comprovato dalle plurime dichiarazioni, sebbene postume (in quanto rese al momento

delle indagini), dei dirigenti scolastici degli istituti ove prestava servizio il Pizzi al tempo dei fatti.

A parere della Procura tali dichiarazioni non potrebbero utilmente comprovare quanto affermato dalla Sezione territoriale, in quanto esse, per il contesto temporale in cui sono state rese, sarebbero sostanzialmente inverosimili.

Ancora, l'affermazione, contenuta nella dichiarazione resa da uno dei dirigenti - a maggior dimostrazione della consapevolezza *ab origine*, da parte dell'amministrazione scolastica, della vicenda - circa il contestuale conferimento di un incarico professionale (i.e. la redazione del D.U.V.RI), proprio da un istituto (l'I.P.S.S.A.R. "Zegna" di Trivero) presso cui il docente prestava servizio, non sarebbe adeguatamente provata, in quanto suffragata unicamente da una mera fotocopia del frontespizio del suddetto documento di valutazione. Detta affermazione sarebbe, inoltre, smentita dalle risultanze delle indagini svolte dalla polizia erariale, secondo cui in quell'annualità non sarebbero state emesse fatture dalla ditta in questione al predetto istituto scolastico committente.

Conclude, infine, il requirente, in riforma dell'appellata sentenza, per l'accoglimento della domanda risarcitoria e la condanna del Pizzi al pagamento dell'importo azionato in giudizio.

Si è costituito l'appellato, eccependo, in rito, l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse ad appellare, stante la mancata impugnazione del capo della sentenza che, seppur in via subordinata, ha

ritenuto non sussistere, a prescindere dalla prescrizione, l'elemento soggettivo.

Nel merito, oltre a reiterare le difese già condivise dalla Sezione territoriale, ripropone, in via tuzioristica, ex art., 195 c.g.c., le ulteriori censure rimaste assorbite in prime cure.

Segnatamente, l'appellato evidenzia che il rapporto di lavoro *part time*, oltre ad essere inferiore al 50% in determinati periodi (applicandosi, dunque, l'ipotesi eccettuativa prevista dall'art. 53, comma 7, t.u.p.i.), anche nel caso di supero del 50%, era a tempo determinato per supplenze a "spezzoni di orario", per le quali anche la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso, oltre all'applicazione della normativa invocata dalla Procura, altresì, in ogni caso, quantomeno la colpa grave, in considerazione della peculiarità e dell'ambiguità del quadro normativo e contrattuale sussistente *in subiecta materia*.

Chiede, pertanto, l'appellato dichiararsi l'impugnazione inammissibile, ovvero, in subordine, rigettarsi la medesima, siccome infondata.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il P.M. si è, in particolare, opposto all'eccezione di inammissibilità sollevata da controparte, osservando come nell'atto di appello sia stata domandata la riforma nel merito della sentenza e non solo in punto di prescrizione, a dimostrazione che la decisione è stata interamente impugnata e non per il solo capo afferente a tale aspetto.

Motivi della decisione

Quale questione pregiudiziale di rito, il Collegio deve farsi carico di scrutinare, innanzitutto, l'eccepita inammissibilità del gravame. L'eccezione è fondata.

Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge chiaramente come l'apparato argomentativo adoperato dal giudice *a quo* per sostenere la declaratoria di prescrizione qui censurata e più sopra illustrato, ha funto da supporto non solo per tale statuizione, ma altresì, sebbene in via subordinata e ipotetica, per il divisato difetto sia di dolo che di colpa grave nella condotta del convenuto (cfr. sentenza, pag. 10, da quart'ultima alinea in poi).

Dunque, pur potendo la Sezione territoriale limitare la pronuncia alla questione preliminare di merito, essa si è sentita in dovere di valorizzare autonomamente le medesime circostanze, anche ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, ritenendolo insussistente.

Si tenga, al riguardo, conto che, come più sopra accennato, il prevenuto, nelle difese di primo grado, aveva tra l'altro, evidenziato, in via subordinata, e in disparte l'eccepita prescrizione, quale argomento atto a escludere *in nuce* la sussistenza della propria responsabilità anche nel merito, il difetto di colpa grave in ragione dell'ambiguità del tessuto normativo e contrattuale operante nella materia delle supplenze del personale docente a c.d. "spezzoni di orario", come stabilito, peraltro, in un recente precedente riguardante consimile vicenda (*amplius*, C. conti, Sez. III App. n. 17/2021).

Anche per l'esistenza di tali articolate argomentazioni difensive, l'appellante avrebbe dovuto profondere maggior impegno nel

censurare la sentenza, contestando, con dovizia di contrarie argomentazioni, l'affermata inesistenza dell'elemento soggettivo.

La struttura motivazionale della impugnata decisione appare, dunque, senz'altro sorretta da una duplice e alternata *ratio decidendi* idonea a giustificarla, di guisa che, pur eliminando la prima attraverso l'ipotetico accoglimento del gravame riguardante la statuita prescrizione, rimarrebbe, comunque, integra la seconda e, conseguentemente, la sentenza stessa.

Né il fatto che entrambi gli *iter* logico-giuridici si fondano sulle medesime circostanze, conduce a ritenere che la doglianza sul primo estenderebbe i suoi effetti demolitori anche sul secondo: è intuibile, invero, che siffatti elementi circostanziali rivestano autonomo e differente rilievo a seconda che li si analizzi sotto il profilo del doloso e omissivo occultamento del danno (ipotesi prospettata dalla Procura per traslare il *dies a quo* della prescrizione, ex art. 1, comma 2, l. n. 20/94), ovvero, sotto quello della condotta produttiva dello stesso.

Né, come ha sostenuto il P.M. d'udienza, può inferirsi l'estensione del gravame anche all'altra *ratio decidendi* sulla scorta delle mere conclusioni rassegnate nell'atto d'appello dalla Procura regionale, mancando completamente qualsivoglia doglianza critica a siffatta motivazione che si correli alla riforma della sentenza anche per tale via.

L'ineluttabile permanenza nel mondo giuridico di quest'ultima comporta che alcun effetto pratico raggiungerebbe l'appellante dall'accoglimento dei motivi di impugnazione, secondo quanto più sopra chiarito.

Alla stregua delle superiori considerazioni va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad impugnare.

Spese del giudizio e di difesa compensate, ex art. 31, comma 3, c.g.c., stante la natura solo processuale della presente decisione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60622** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l'appello inammissibile. Spese di giudizio e di difesa compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2024.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Aurelio Laino — f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 12/02/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi